

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Fine Art Opere d'arte e collezioni"

Le Informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che offre una copertura Incendio All Risks, compresi Furto e Rapina, per oggetti d'arte e collezioni.



Che cosa è assicurato?

ù Danni materiali e diretti ai Beni assicurati.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato?".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati in Polizza.



Che cosa non è assicurato?

ù Beni posti all'aperto.



Ci sono limiti di copertura?

! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

ù L'assicurazione vale per i danni che si verificano in Italia, Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno del DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?".



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale e trimestrale, non è prevista maggiorazione di premio. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

- assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al punto precedente;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte, se dovute per legge: eventuale esenzione ai sensi della Legge 28 febbraio 1983 n. 53, nel caso in cui i beni assicurati siano soggetti al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 - c.d. "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed eventuali successive modifiche o integrazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: se rientri nella Categoria dei Consumatori ai sensi dell'Articolo 3 del D.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Fine Art Opere d'arte e collezioni"

29/10/2022 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 225%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il contraente.


Incendio All Risks

L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ai Beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, posti nei locali dell'ubicazione o delle ubicazioni dichiarate in Scheda di Polizza.

Sono compresi i danni causati ai Beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente o dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'impresa	
Terremoto/Maremoto	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a Terremoto/Maremoto. Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni o perdite sono considerati pertanto singolo Sinistro.
Inondazione, alluvione	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a Inondazione, alluvione.
Bradisismo	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a bradisismo.
Franamento, cedimento, smottamento del terreno	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a franamento, cedimento, smottamento del terreno.
Valanghe e slavine	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a valanghe e slavine.
Eruzione vulcanica	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a eruzione vulcanica.
Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina	L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina.
Guasti cagionati dai ladri	L'Impresa indennizza i danni materiali causati dai ladri ai Mezzi di chiusura in occasione di Furto, o tentativo di Furto, dei Beni assicurati.
Furto con destrezza	L'Impresa indennizza il Furto con destrezza dei Beni assicurati commesso all'interno dei locali della o delle ubicazioni assicurate, durante le ore di apertura al pubblico.
Sparizioni	L'Impresa indennizza i danni e le perdite dovuti a sparizione dei Beni assicurati all'interno dei locali della o delle ubicazioni assicurate.
Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato	L'Impresa indennizza i danni e le perdite causati da o dovuti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente.
Onorario dei periti	L'Impresa risarcisce le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Assicurazione dei Veicoli	L'Impresa indennizza i danni e le perdite ai Veicoli assicurati.
Giacenza temporanea presso terzi dei Veicoli assicurati	L'Impresa indennizza i danni e le perdite ai Veicoli assicurati durante l'eventuale giacenza temporanea nei locali di pertinenza di officine, carrozzerie o laboratori di restauro oppure presso esposizioni e mostre, unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Trasporto dei Veicoli assicurati	La garanzia è prestata al di fuori dei locali della o delle Ubicazioni assicurate durante il trasporto dei Veicoli assicurati dalla o dalle Ubicazioni assicurate stesse ad officine o laboratori di restauro, officine meccaniche e carrozzerie oppure per esposizioni e mostre, e ritorno, unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino comprese le inerenti operazioni di carico e scarico. La garanzia è prestata anche durante il trasporto tra le varie Ubicazioni dichiarate ed assicurate in Polizza.
Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi	L'Impresa indennizza i danni e le perdite durante l'eventuale giacenza temporanea presso restauratori oppure presso esposizioni e mostre, unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.
Trasporto dei Beni assicurati	La garanzia è prestata al di fuori dei locali della o delle Ubicazioni assicurate durante il trasporto dei Beni assicurati fino a destinazione unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino comprese le inerenti operazioni di rimozione ed allestimento, installazione, distacco e attacco a parete o da supporti, imballaggio e sballoggio, carico e scarico.


Nuove acquisizioni/nuovi acquisti	La garanzia è automaticamente estesa ai Beni acquisiti dal Contraente a qualsiasi titolo nel corso del periodo di assicurazione nella o nelle Ubicazioni dichiarate, previa comunicazione scritta all'Impresa.
Mezzi di chiusura difformi	L'Impresa indennizza i danni di Furto qualora l'introduzione all'interno dei locali sia avvenuta, mediante Rottura o scasso, attraverso Luci protette da Mezzi di chiusura con caratteristiche inferiori a quelle stabilite.
Rinuncia alla rivalsa	L'Impresa rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso: a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Rinuncia alla rivalsa estesa	L'Impresa rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso: a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991; c) i trasportatori specializzati, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Stima accettata	L'assicurazione è prestata sulla base della Stima accettata.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ	
Operatività della garanzia Furto	<p>Relativamente ai danni e le perdite di Furto dei Beni assicurati, gli stessi sono indennizzabili a condizione che l'introduzione all'interno dei locali contenenti i Beni assicurati sia avvenuta:</p> <p>a) mediante: 1) Rottura o scasso; 2) uso fraudolento di chiavi;</p> <p>b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;</p> <p>c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.</p> <p>E' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato e di persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, a condizione che:</p> <p>1 l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi e sistemi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza, comprese quelle di attivazione e disattivazione dei sistemi anti intrusione e/o di allarme ovvero di codici o chiavi elettroniche atti a tale scopo o della sorveglianza dei locali stessi;</p> <p>2 il Furto sia commesso, con le modalità previste ai commi a), b) oppure c) del presente articolo, in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.</p> <p>Sono in ogni caso esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di chiusura ovvero il Furto sia perpetrato attraverso Luci protette da mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite dalla relativa Definizione. Se per i Beni assicurati sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto a) comma 1).</p>
Furto con destrezza	La garanzia è operante purché il Furto con destrezza si constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno una persona preposta alla sorveglianza e identificabile od in alternativa, sia in funzione un servizio di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio degli oggetti

	<p>da parte di personale specificamente preposto alla funzione, con registrazione e conservazione in remoto degli eventi.</p>
Assicurazione di Oggetti fragili	<p>L'assicurazione di Oggetti fragili è prestata a condizione che gli stessi siano riposti in vetrine o teche chiuse salvo che siano momentaneamente rimossi per effettuare l'ordinaria pulizia o quella di dette vetrine o teche nonché per operazioni di riordino od esame di detti Oggetti.</p>
Giacenza temporanea presso terzi dei Veicoli assicurati	<p>La garanzia decorre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. senza obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dall'arrivo presso terzi, se il valore complessivo dei Veicoli assicurati in giacenza presso ciascuna ubicazione di terzi è pari od inferiore all'importo indicato in polizza; 2. con obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, se il valore complessivo dei Veicoli assicurati in giacenza presso ciascuna ubicazione di terzi non supera l'importo indicato in polizza. <p>Per valori superiori a quanto indicato nel punto 2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della formale conferma scritta da parte dell'Impresa a condizioni da stabilirsi di volta in volta.</p> <p>Relativamente ai danni e le perdite di Furto, l'assicurazione è operante a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i Mezzi di chiusura abbiano caratteristiche non inferiori a quelle stabilite dalla presente Polizza, 2. i locali di dette ubicazioni contenenti i Veicoli assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme, dotati di registratore di eventi, collegati con la Pubblica Autorità o Istituto di Vigilanza privato e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività svolta in essi, nonché durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi. <p>E' condizione essenziale altresì che, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, vengano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Veicoli assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario.</p>
Trasporto dei Veicoli assicurati	<p>La garanzia decorre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. senza obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dall'inizio del trasporto, se il valore complessivo per singolo trasporto dei Veicoli assicurati è pari od inferiore all'importo indicato in polizza; 2. con obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, se il valore complessivo per singolo trasporto dei Veicoli assicurati non supera l'importo indicato in polizza. <p>Per valori superiori a quanto indicato nel punto 2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della formale conferma scritta da parte dell'Impresa a condizioni da stabilirsi di volta in volta.</p> <p>La garanzia è operante esclusivamente per il trasporto effettuato mediante autocarro e/o rimorchio completamente chiusi, con pianali di carico sollevabili e, durante il trasferimento del Veicolo o dei Veicoli ed eventuali soste temporanee, con porte/sportelli d'accesso bloccati da serrature o idonei sistemi di chiusura.</p>
Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi	<p>Il Contraente deve sempre comunicare all'Impresa, che ne prenderà atto tramite emissione di apposito documento, la giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi.</p> <p>Relativamente ai danni e le perdite di Furto, l'assicurazione è operante a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i Mezzi di chiusura abbiano caratteristiche non inferiori a quelle stabilite dalla presente Polizza, 2. i locali di dette ubicazioni contenenti i Beni assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme, dotati di registratore di eventi, collegati con la Pubblica Autorità o Istituto di Vigilanza privato e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività svolta in essi, nonché durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi. <p>È condizione essenziale altresì che, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, vengano adottate le</p>

	<p>più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario.</p>
<p>Trasporto dei Beni assicurati</p>	<p>Il Contraente deve sempre comunicare all'Impresa, che ne prenderà atto tramite emissione di apposito documento, il trasporto dei Beni assicurati.</p> <p>La garanzia è operante alle condizioni di seguito precisate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, devono essere effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente o dell'Assicurato; 2) l'imballaggio deve essere di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato; sono esclusi i danni e le perdite dovuti a difetto, vizio od insufficienza o inadeguatezza di imballaggio. Sono tuttavia compresi i danni e le perdite dovuti a vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso dell'Impresa nei confronti del fornitore di detti materiali. Gli oggetti fragili devono essere imballati (casce), maneggiati, caricati e scaricati in maniera professionale, tenendo conto della specifica natura degli stessi. 3) nei trasporti su strada le opere devono essere collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura quali serrature o lucchetti o azionabili solo dall'interno del veicolo; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; 4) nei trasporti a mezzo ferrovia devono essere utilizzati vagoni chiusi dotati di serrature di sicurezza chiuse o costantemente vigilati; 5) sono esclusi i trasporti a mezzo nave, fatta eccezione: <ul style="list-style-type: none"> - <u>il trasporto mediante barche o motoscafi limitatamente alla città di Venezia:</u> i Beni, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, devono essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Detti natanti devono essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e beneviso all'Impresa) incaricato dal Contraente o dall'Assicurato del trasporto del Bene o dei Beni o comunque sotto la sua supervisione. - <u>il trasporto mediante veicoli imbarcati su traghetti:</u> devono essere osservate le prescrizioni previste al punto 3) che precede con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua. Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il veicolo a bordo per il viaggio, l'autista deve verificare che le porte e gli sportelli di accesso ai vani di carico siano chiusi secondo le modalità previste al citato punto 3) e, prima che inizino le operazioni di sbarco, l'autista deve verificare che le suddette chiusure siano integre. Qualora dette chiusure dovessero risultare non integre, l'autista deve verificare prima dello sbarco la presenza e l'integrità del contenuto (Beni trasportati) ed avvertire immediatamente del fatto le Autorità competenti. 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono compresi i danni e le perdite dovuti a sbalzi di pressione e temperatura subiti dai Beni imballati in casce climatizzate; 7) sono esclusi i trasporti effettuati mediante servizio postale.
<p>Esistenza e gestione di sistemi di sicurezza</p>	<p>Premesso che l'assicurazione è prestata a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti i Beni assicurati siano dotati di mezzi di prevenzione e protezione come avanti precisati, il Contraente dichiara e l'operatività della garanzia è subordinata a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esistenza e funzionalità di sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, di sistemi di rilevazione di intrusione nonché impianti di segnalazione di allarme collegati con la Pubblica Autorità e/o Istituto di Vigilanza privato e/o Contraente/suoi famigliari/dipendenti/conoscenti, e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, il Contraente o l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino entro


	<p>24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare il fatto all'Impresa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.</p> <p>E' inoltre fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato che i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme siano controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata che ne verifichi e certifichi la funzionalità ed affidabilità.</p> <p>2. attivazione di tutti i sistemi di rilevazione di intrusione nonché di segnalazione di allarme durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi.</p>
Esistenza e gestione di sistemi di allarme	<p>Premesso che l'assicurazione è prestata a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti i Beni assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme collegati con la Pubblica Autorità e/o Istituto di Vigilanza privato e/o Contraente/suoi famigliari/dipendenti/conoscenti, l'operatività della garanzia è subordinata alla loro attivazione in assenza, anche temporanea, di persone all'interno dei locali.</p> <p>In caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, il Contraente o l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per il ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare il fatto all'Impresa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.</p> <p>E' inoltre fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato che i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme siano controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata che ne verifichi e certifichi la funzionalità ed affidabilità.</p>


 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Incendio All Risks	<p>Sono esclusi i danni, causati da o dovuti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; scoppio di ordigni e/o residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo; – trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; – terremoto; – inondazione, alluvione; – mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica; – bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, frane; – dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, del rispettivo coniuge o convivente more uxorio, nonché dei loro genitori, dei loro figli e di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; – ammanco, smarrimento, sparizione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti e di persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge; Furto con destrezza; saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; – inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive, inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico anche se utilizzato per compiere atti di terrorismo; – invecchiamento, deterioramento graduale, difetti intrinseci, ruggine o ossidazione, deformazioni o restringimenti; alterazioni di natura chimica; – muffe, batteri, roditori, tarli, tarme e parassiti; – riparazioni, pulitura, restauri, ritocchi o processi simili;

	<ul style="list-style-type: none"> - siccità, umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme tranne che tale fenomeno sia causato da incendio, esplosione o gelo; - Eventi atmosferici a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di detti eventi; - bagnamento dei Beni assicurati posti sul pavimento se non per loro naturale destinazione; - esposizione delle opere all'aperto; - operazioni di carico o scarico, imballaggio o disimballaggio; - difetti, rotture o guasti di natura elettrica o meccanica; - rotture di ganci o supporti; - lavori di restauro, di manutenzione o di pulitura. <p>Sono altresì esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - indiretti quali mancanza di godimento o di reddito e qualsiasi danno o perdita che non riguardi la materialità dei Beni assicurati; - causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie. <p>Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno; - per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi. <p>Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.</p> <p>Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.</p> <p>La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. (RIF:CORYZ82).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: <ol style="list-style-type: none"> 1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.; 4. utilizzo di cripto valute; 5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da: <ol style="list-style-type: none"> a) uso di internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet. <p>Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:</p> <ol style="list-style-type: none"> I. "Violazione della Privacy e dei Dati"; II. "Violazione del Sistema Informatico".
--	--


	Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti paragrafi della clausola. (RIF:CYBERZX81).
Furto e rapina	Sono esclusi i danni di Furto causati da o dovuti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente, anche se tale estensione è concessa per altre garanzie.
Esclusioni valide per le singole garanzie aggiuntive/condizioni particolari che integrano le esclusioni Incendio All Risks	
Disabilitazione	Sono esclusi i danni di Furto dei Beni assicurati avvenuti dopo il <dato stabilito in polizza>° giorno consecutivo di Disabilitazione dei locali, contenenti i Beni medesimi, adibiti ad abitazione.
Sparizioni	Sono esclusi i danni e le perdite dovuti a smarrimento e a mancanza dei Beni assicurati rilevata in occasione di inventario o di periodiche verifiche o controlli.
Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato	Sono esclusi i danni di Furto e rapina nonché, ove previsti e prestati da specifiche Condizioni particolari di Polizza, di smarrimento e Furto con destrezza, causati da o dovuti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente.
Assicurazione dei Veicoli	Sono esclusi i danni di: <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione, riparazione, sostituzione di parti del Veicolo; • movimentazione e/o spostamento dei Veicoli con uso della forza motrice propria.
Giacenza presso terzi dei Veicoli assicurati	Sono esclusi i danni e le perdite ai Veicoli assicurati posti anche temporaneamente, all'aperto, sotto tettoie o sotto tetto a fabbricati aperti o incompleti nei serramenti o nelle coperture, sotto palloni pressostatici o tensostrutture salvo quelli causati da o dovuti ad Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione e Scoppio.
Trasporto dei Veicoli assicurati	Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • il Furto di parti e di accessori dei Veicoli; • i danni causati da o dovuti ad Eventi atmosferici durante le operazioni di carico e scarico; • i danni e le perdite causati da o dovuti ad inadeguato mezzo di trasporto od ad impropri fermo o fissaggio del Veicolo all'interno dell'autocarro o del rimorchio; • rotture, scheggiature e crepature di parti in vetro, cristallo, porcellana e ceramica; • solchi, graffi, incisioni, sverniciatura, sfregamenti, ammaccature, danni estetici, crepe e distacchi di ogni tipo.
Trasporto dei Beni assicurati	Sono esclusi: <ol style="list-style-type: none"> 1. i danni e le perdite dovuti a difetto, vizio od insufficienza o inadeguatezza di imballaggio. 2. i danni e le perdite dovuti a trasporti a mezzo nave, fatta eccezione per quanto indicato alla sezione "Che cosa NON è assicurato? / Condizioni di operatività / Trasporto dei Beni assicurati". 3. nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni e le perdite dovuti a sbalzi di pressione e temperatura subiti dai Beni riposti in stive non climatizzate e pressurizzate. 4. i danni e le perdite dovuti a trasporti effettuati mediante servizio postale.
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Terremoto/Maremoto	Limite di indennizzo


	Franchigia e/o scoperto
Inondazioni, alluvioni	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Bradisismo	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Franamento, cedimento, smottamento del terreno	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto.
Valanghe e slavine	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Eruzione vulcanica	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina	Limite di indennizzo Franchigia e/o scoperto
Guasti cagionati dai ladri	Limite di indennizzo
Furto con destrezza	Limite di indennizzo Scoperto, previsto un minimo
Sparizioni	Limite di indennizzo Scoperto, previsto un minimo
Onorario periti	Limite di indennizzo
Assicurazione di Oggetti fragili	Scoperto, previsto un minimo
Giacenza temporanea presso terzi dei Veicoli assicurati	Limite di indennizzo Scoperto
Trasporto dei Veicoli assicurati	Limite di indennizzo
Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi	Limite di indennizzo Scoperto
Trasporto dei Beni assicurati	Limite di indennizzo
Nuove acquisizioni	Limite di indennizzo
Mezzi di chiusura difformi	Scoperto, previsto un minimo
Esistenza e gestione dei sistemi di sicurezza	Scoperto
Esistenza e gestione dei sistemi di allarme	Scoperto
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
<p>Franchigia 200 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato = 1000 euro • Danno liquidato = 800 euro <p>Scoperto 10%, minimo 200 euro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato = 3000 euro • Scoperto 10% = 300 euro • Danno liquidato = 3000 - 300 = 2700 euro <ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato = 1800 euro • Scoperto 10% = 180 euro, si applica scoperto minimo • Danno liquidato = 1800 - 200 = 1600 euro 	
<p>AVVERTENZA: se il valore delle cose assicurate dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo delle medesime, in caso di sinistro - se non espressamente e diversamente indicato - trova applicazione la "c.d. regola proporzionale" e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.</p>	


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile; presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile; per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo, Furto e Rapina effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa. <p>L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni assicurati colpiti dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali; in caso di Furto o Rapina, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero dei Beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti anche se danneggiati, nonché dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore dei Beni preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.</p>
	<p>Assistenza diretta/in convenzione Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti/strutture convenzionate con l'impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese Non sono presenti prestazioni fornite direttamente all'assicurato da altre imprese.</p>
	<p>Prescrizione: i diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in 2 anni.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione, in corso di contratto, di modifiche peggiorative dei Mezzi di chiusura di aperture verso l'esterno dei locali contenenti i Beni assicurati) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.</p>
Obblighi dell'impresa	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

Rimborso	<p>Recesso in caso di sinistro In caso di recesso da parte dell'Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.</p> <p>Recesso dalle singole garanzie Relativamente alle garanzie Terrorismo, Terremoto/Maremoto e Alluvione, Inondazione, l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di 10 giorni per la garanzia Terrorismo, - di 30 giorni per le garanzie Terremoto/Maremoto e Alluvione, Inondazione <p>mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.</p> <p>In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.</p> <p>In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.</p>
-----------------	--

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è dedicato ai collezionisti, corporate e privati, di opere d'arte e, più in generale, di beni aventi valore artistico e/o di collezione nel mercato dell'arte e dell'antiquariato nonché a Musei, Pinacoteche o Fondazioni, pubblici o privati e Ordini Religiosi.</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del prodotto in oggetto è pari al 21%.</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; <p>ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Fine Art Opere d'arte e collezioni

Assicurazione contro i danni

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 628 – ART – 29/10/2022

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione,
chiarimento o supporto

Glossario

Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Beni assicurati:	i beni materiali così come elencati e descritti nella Scheda di Polizza e/o nell'Allegato.
Contraente:	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Danno liquidabile:	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.
Deprezzamento:	la riduzione del Valore commerciale dei Beni assicurati colpiti da Sinistro, anche se restaurati, rispetto al Valore commerciale degli stessi immediatamente prima del Sinistro medesimo.
Disabitazione:	assenza di dimora notturna, nei locali contenenti i Beni assicurati, del Contraente o dell'Assicurato, di familiari o persone stabilmente conviventi con i medesimi, di dipendenti o personale di servizio.
Esplosione:	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eventi atmosferici:	uragano, bufera, ciclone, tempesta, trombe d'aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve.
Franchigia:	somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene detratta dall'ammontare del danno liquidabile.
Furto:	l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Furto con destrezza:	il Furto commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti.
Impresa:	Allianz S.p.A.
Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo:	somma dovuta dall'Impresa in caso di danno conseguente ad un Sinistro, in base alle condizioni tutte di Polizza.
Inondazione, Alluvione:	furiuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini ed invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'ubicazione assicurata.
Luci:	aperture per il passaggio di mezzi, persone e luce.
Mezzi di chiusura dei locali:	Luci verso l'esterno dei locali contenenti i Beni assicurati, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, difese, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro mediante staffe e/o zanche senza bulloni o con bulloni aventi la testa saldata. Nelle inferriate e nei Serramenti sono ammesse Luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.
Mezzi di custodia:	armadi di sicurezza, armadi corazzati, casseforti, blocchi di cassette di sicurezza, camere di sicurezza e corazzate.
Oggetti fragili:	oggetti in vetro, cristallo, ceramica, porcellana, maiolica e terracotta, gesso, cera e altri materiali che per natura o composizione presentano analoghe caratteristiche di fragilità, fatta eccezione per vetri e specchi facenti parte di mobili.
Parti:	il Contraente e l'Impresa.
Periodo di assicurazione:	nel caso in cui il contratto preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la data di decorrenza della Polizza e la prima scadenza annua immediatamente successiva e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra due scadenze annue successive di Polizza; nel caso in cui il contratto sia stipulato per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima.
Polizza:	documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio:	somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.
Rapina (Reato di):	la sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia.

Glossario

Regola proporzionale:	critero secondo il quale l'Impresa riduce proporzionalmente l'Indennizzo, in caso di Sinistro, quando il valore dei Beni assicurati dichiarato in Polizza sia inferiore a quello determinato al momento del Sinistro, ai sensi dell'articolo 1907 del Codice Civile.
Rottura o scasso:	rottura, guasto, forzatura o rimozione delle serrature e/o dei Mezzi di chiusura dei locali contenenti i Beni assicurati, oppure rottura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi.
Scippo:	il Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto:	parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile.
Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori, condutture e tubazioni e loro organi di collegamento e/o intercettazione per eccesso di pressione interna non dovuto ad Esplosione.
Serramenti:	strutture mobili esterne o interne, in legno e/o metallo e/o materia plastica e/o Vetro stratificato di sicurezza, destinate a chiudere Luci, quali finestre, lucernari, porte e portoni, presenti nelle pareti, nei tetti e nei soffitti.
Sinistro:	il fatto per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno.
Stima accettata:	il valore dei Beni assicurati attribuito e convenuto dal Contraente e dall'Impresa.
Terremoto:	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene e non provocate dall'azione dell'uomo.
Terrorismo:	qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
Ubicazione:	sito, insediamento, identificati in Polizza con specifico indirizzo entro il perimetro fisico del quale sono posti i locali contenenti i Beni assicurati.
Valore commerciale:	il valore dei Beni assicurati che hanno o che può essere loro attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato.
Valore dichiarato:	il valore dei Beni assicurati attribuito e dichiarato dal Contraente alla data di decorrenza della Polizza.
Veicoli	veicoli di particolare pregio, di produzione e/o edizione limitata, anche non omologati, prototipi, veicoli da competizione, veicoli anche, ma non solo, storici e/o da collezione.
Veicoli storici:	I veicoli d'epoca iscritti al Centro Storico della Direzione Generale della M.C.T.C., così come previsto dal comma 2 dell'Art. 60 del Codice della Strada (D.LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni); I veicoli di interesse storico e collezionistico aventi le seguenti caratteristiche: § età superiore a 20 anni rispetto all'anno di prima immatricolazione (per i veicoli immatricolati) o a quello di costruzione per i veicoli non immatricolati (es. ciclomotori); § iscritto ad uno dei seguenti registri: A.S.I., Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico F.M.I., così come definito dal comma 4 dell'Art. 60 del Codice della Strada (D. LGS. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni previste dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al codice della strada").
Vetro stratificato di sicurezza:	manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
Violazione della Privacy e dei Dati:	l'accesso o la trasmissione non autorizzata di Dati personali detenuti e controllati dal Contraente e/o dall'Assicurato o per i quali il Contraente e/o l'Assicurato sia responsabile ai sensi di legge in materia di Privacy e Protezione dei Dati.
Violazione del Sistema Informatico:	l'accesso non autorizzato ad un Sistema informatico, ovvero l'uso fraudolento o non autorizzato dello stesso o di infrastrutture di Sistema da parte di Terzi o da parte di personale autorizzato con l'intento di sabotare i Dati stessi.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle discipline ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio a quanto indicato "in polizza" ovvero negli "spazi di polizza" ovvero "nella scheda di polizza" ovvero "nell'allegato" in ordine alle modalità di prestazione delle coperture assicurative, si precisa che tale rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riassume le Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo nonché eventuali Scoperti e Franchigie, e Beni assicurati.

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale

Indice

DEFINIZIONI	4
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE	5
NORME IN CASO DI SINISTRO	7
CONDIZIONI PARTICOLARI	9

Condizioni di assicurazione

DEFINIZIONI

Le Definizioni di Polizza non vengono riportate in questo documento Informativo, ma saranno presenti nella Polizza che Lei deciderà di sottoscrivere, poiché le stesse sono integralmente contenute nel Glossario.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 - Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze, fermo il diritto dell'Impresa al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'articolo 1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate.

Gli Oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 2 - Durata e proroga dell'assicurazione

L'assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle Parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Articolo 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 5 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte od incomplete o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Le inesatte od incomplete dichiarazioni, rese all'atto della stipula della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto d'Indennizzo, né riduzione dello stesso sempreché tali omissioni o inesattezze non siano avvenute con dolo o colpa grave.

L'Impresa ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa o il Contraente avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso da parte dell'Impresa, verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio - al netto delle imposte - relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei Premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Articolo 8- Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

Articolo 9 – Diritto di ispezione

L'Impresa si riserva il diritto di effettuare ogni tipo di controllo sui Beni assicurati.

Condizioni di assicurazione

Il Contraente e/o Assicurato hanno l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Articolo 10 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Articolo 11 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali, causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, ai Beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, posti nei locali dell'ubicazione o delle ubicazioni dichiarate nella presente Polizza, fermo quanto di seguito precisato e salvo quanto espressamente escluso e quanto stabilito dall'Articolo -Delimitazioni di garanzia.

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti ove previsti in Polizza.

Fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo di Indennizzo delle Norme in caso di Sinistro, sono compresi i danni causati ai Beni assicurati per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dal Contraente o dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di Polizza.

Articolo 12 - Esclusioni

L'Impresa non è obbligata in alcun caso per i danni e le perdite:

a) causati da o dovuti a:

- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; scoppio di ordigni e/o residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- terremoto;
- inondazione, alluvione;
- mareggiate, maree, penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica;
- bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe, slavine e frane;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- ammanco, smarrimento, sparizione; appropriazione indebita o infedeltà da parte dei dipendenti e di persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge; Furto con destrezza; saccheggio, estorsione, malversazione, truffa, Scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive, inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico anche se utilizzato per compiere atti di terrorismo;
- invecchiamento, deterioramento graduale, difetti intrinseci, ruggine o ossidazione, deformazioni o restringimenti; alterazioni di natura chimica;
- muffe, batteri, roditori, tarli, tarme e parassiti;
- riparazioni, pulitura, restauri, ritocchi o processi simili;
- siccità, umidità, esposizione alla luce o a temperature estreme tranne che tale fenomeno sia causato da incendio, esplosione o gelo;
- Eventi atmosferici a meno che derivanti da rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza di detti eventi;
- bagnamento dei Beni assicurati posti sul pavimento se non per loro naturale destinazione;
- esposizione delle opere all'aperto;
- operazioni di carico o scarico, imballaggio o disimballaggio;
- difetti, rotture o guasti di natura elettrica o meccanica;
- rotture di ganci o supporti;
- lavori di restauro, di manutenzione o di pulitura.

Sono altresì esclusi i danni:

b) indiretti quali mancanza di godimento o di reddito e qualsiasi danno o perdita che non riguardi la materialità dei Beni assicurati;

c) causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo ad un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;

- per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

Condizioni di assicurazione

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia. (RIF:CORYZ82)

d) Sono inoltre esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1. perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2. indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3. interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai precedenti punti 1. e 2.;
4. utilizzo di cripto valute;
5. violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.)

dovuti a qualsiasi causa inclusa la modifica o alterazione ai programmi causati da:

- a) uso di internet o intranet;
- b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi internet, siti-web o intranet.

Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- I. "Violazione della Privacy e dei Dati";
- II. "Violazione del Sistema Informatico".

Sono tuttavia compresi, ferme le condizioni di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio conseguenti in tutto o in parte agli eventi di cui ai precedenti paragrafi della clausola. (RIF:CYBERZX81)

Articolo 13 - Delimitazioni di garanzia

1. Operatività della garanzia Furto

Ferme le disposizioni di cui al precedente Articolo -Esclusioni e con i limiti di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti ove previsti in Polizza, relativamente ai danni e le perdite di Furto dei Beni assicurati, gli stessi sono indennizzabili a condizione che l'introduzione all'interno dei locali contenenti i Beni assicurati sia avvenuta:

- a) mediante:
 - 1) Rottura o scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, ossia quando l'autore del Furto o del tentato Furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

E' compreso il Furto commesso dai dipendenti dell'Assicurato e di persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge, a condizione che:

- 1 l'autore del Furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi e sistemi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza, comprese quelle di attivazione e disattivazione dei sistemi anti intrusione e/o di allarme ovvero di codici o chiavi elettroniche atti a tale scopo o della sorveglianza dei locali stessi;
- 2 il Furto sia commesso, con le modalità previste ai commi a), b) oppure c) del presente articolo, in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni all'interno dei locali stessi.

Sono in ogni caso esclusi i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i Mezzi di chiusura ovvero il Furto sia perpetrato attraverso Luci protette da mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite dalla relativa Definizione.

Se per i Beni assicurati sono previsti in Polizza dei Mezzi di custodia l'Impresa è obbligata soltanto se l'autore del Furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto al punto a) comma 1).

2. Sanction Limitation Exclusions Clauses (Allianz version)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito di Gran Bretagna, dell'Area Economica Europea.

Condizioni di assicurazione

NORME IN CASO DI SINISTRO

Articolo 14 – Disposizioni ed obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonchè le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa, entro 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile;
- c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Scoppio, atti vandalici e dolosi, eventi socio-politici, Terrorismo, Furto e Rapina effettuare, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei Beni assicurati colpiti dal Sinistro;
- mettere a disposizione dell'Impresa o dei Periti i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione utile alle operazioni peritali;
- in caso di Furto o Rapina, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace per il recupero dei Beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti anche se danneggiati, nonchè dare la dimostrazione della qualità, quantità e del valore dei Beni preesistenti al momento del Sinistro, oltre che della realtà e dell'entità del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.

Articolo 15 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali di un reato o i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Articolo 16 - Recupero dei Beni assicurati sottratti

Qualora i Beni sottratti vengano recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso all'Impresa appena ne ha avuto notizia.

Si conviene che:

- se l'Impresa ha indennizzato integralmente il danno, i Beni recuperati divengono di proprietà dell'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo;
- se l'Impresa ha indennizzato solo in parte il danno, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei Beni recuperati, previa restituzione dell'importo percepito, o di farli vendere, ripartendo il ricavato della vendita in misura proporzionale tra l'Impresa e l'Assicurato.

Per i Beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo, l'Impresa è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dai Beni stessi in conseguenza del Sinistro.

Articolo 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

§ direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:

§ fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Articolo 18 – Forma dell'assicurazione, valore dei Beni assicurati e determinazione del danno

L'assicurazione è prestata sulla base del Valore commerciale nel luogo del Sinistro e pertanto la Somma assicurata (Valore dichiarato) per ciascun Bene assicurato deve essere pari al Valore commerciale dello stesso.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, l'ammontare del Danno liquidabile e del relativo Indennizzo si determinano, per ciascun Bene, al momento e sul luogo del Sinistro e fermo quanto previsto dall' Articolo -Assicurazione parziale, con i criteri di seguito riportati:

- a) in caso di distruzione o di perdita totale, l'Impresa pagherà una somma pari al Valore commerciale;

Condizioni di assicurazione

- b) in caso di danneggiamento, l'Impresa pagherà il costo di restauro o ripristino, previo accordo e consenso dell'Impresa, più l'eventuale Deprezzamento del Bene o dei Beni danneggiati dato dalla differenza tra il Valore commerciale che il Bene o i Beni danneggiati avevano al momento e nel luogo del Sinistro ed il Valore commerciale del o degli stessi, nel medesimo luogo, dopo e conseguentemente al Sinistro.

Nel caso in cui il Bene o i Beni distrutti, persi o danneggiati facessero parte di un insieme, l'Impresa pagherà anche l'eventuale Deprezzamento che dovesse derivare a detto insieme.

Articolo 19 – Assicurazione parziale e deroga alla Regola proporzionale

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, qualora l'ammontare del danno complessivamente accertato (determinato secondo i criteri di cui all'Articolo -Forma dell'assicurazione, valore dei Beni assicurati e determinazione del danno ed al lordo di eventuali franchigie e scoperti), risulti uguale o inferiore ad un importo pari a Euro 10.000,00, l'Impresa indennizza tale danno alle condizioni tutte di Polizza senza l'applicazione di quanto di seguito disposto.

Se dalle stime effettuate al momento del Sinistro risulta che il valore dei Beni assicurati, determinato secondo i criteri di cui all'Articolo -Forma dell'assicurazione, valore dei Beni assicurati e determinazione del danno eccede la Somma assicurata (Valore dichiarato), l'Impresa risponde del danno in proporzione del rapporto fra Somma assicurata (Valore dichiarato) e Valore commerciale risultante al momento del Sinistro.

Tuttavia l'Impresa rinuncia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del Sinistro risulti non superiore al 10%. Qualora detto limite venga oltrepassato, si applica la Regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale.

Articolo 20 - Mandato dei periti

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo -Disposizioni ed obblighi in caso di sinistro;
- verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità dei Beni assicurati e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo -Forma dell'assicurazione, valore dei Beni assicurati e determinazione del danno, il valore dei Beni assicurati illesi o colpiti da Sinistro;
- procedere alla definizione del danno secondo i criteri di cui all'Articolo -Forma dell'assicurazione, valore dei Beni assicurati e determinazione del danno.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni e delle perdite.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività -anche se ridotta- svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle porzioni delle stesse utilizzabili.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Articolo 21 – Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Articolo 22 - Titolarità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dal contratto non possono essere esercitati che dal Contraente e dall'Impresa. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni e delle perdite.

L'accertamento e la liquidazione dei danni e delle perdite così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa.

L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Articolo 23 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi Beni e per le medesime garanzie previste dalla presente Polizza coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Impresa è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Articolo 24 – Pagamento dell'indennizzo

Condizioni di assicurazione

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del danno proposto dall'Impresa stessa.

Ove sia stato aperto un procedimento penale relativo al Sinistro, è facoltà dell'Impresa posticipare il pagamento dell'Indennizzo sino alla conclusione del procedimento stesso. Tuttavia l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'Indennizzo anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione, di gradimento all'Impresa, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'Indennizzo

Ogni pagamento verrà effettuato salvo opposizione da parte di creditori per la presenza di crediti privilegiati, pignorati o ipotecari sui Beni assicurati (articolo 2742 del Codice Civile).

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le presenti condizioni sono valide solo se espressamente richiamate in polizza.

Scoperto e Franchigia

Fermo quanto eventualmente diversamente stabilito da specifiche Condizioni particolari operanti per la presente Polizza, in caso di Sinistro verrà applicato:

- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per ogni e qualsiasi danno
- la Franchigia del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per ogni e qualsiasi danno
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Eventi atmosferici
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Grandine
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Sovraccarico di neve
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Eventi socio-politici e atti vandalici e dolosi
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Terrorismo
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Terremoto
- lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <somma da inserire contrattualmente> per Inondazioni/Alluvioni
- la Franchigia di Euro <somma da inserire contrattualmente> per ogni altro danno.

Limite di indennizzo per sinistro

Fermo quanto stabilito dall'Articolo –Limite massimo dell'Indennizzo e fermo quanto eventualmente diversamente stabilito per specifiche Condizioni particolari operanti per la presente Polizza, in nessun caso l'Impresa pagherà per singolo Sinistro, importo maggiore di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Terrorismo

L'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali causati da o dovuti a Terrorismo con il limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo di assicurazione, di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Bradisismo

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a Bradisismo inteso come lento movimento locale della crosta terrestre, diretto dall'alto al basso o dal basso verso l'alto.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Condizioni di assicurazione

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Franamento, cedimento, smottamento del terreno

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a

- franamento: distacco e/o scoscendimento di terra e rocce anche non derivante da infiltrazioni d'acqua;
- cedimento: abbassamento verticale, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- smottamento del terreno: scivolamento del terreno lungo un versante inclinato, causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Valanghe e slavine

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a Valanghe e slavine da intendersi come masse nevose che si distaccano in modo improvviso dai pendii di un rilievo, precipitando verso valle accrescendosi di volume durante il percorso.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Eruzione vulcanica

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a eruzione vulcanica da intendersi come fuoriuscita di materiale lavico, piroclastico o gassoso da una bocca vulcanica.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Condizioni di assicurazione

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso; provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina quando la forza del mare è uguale o superiore a "FORZA SEI", in base alla "Scala di Beaufort" e come accertato dalle competenti Autorità.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso; provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Terremoto/Maremoto

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a Terremoto/Maremoto.

Si precisa che le scosse registrate dalla stazione sismografica più vicina nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni o perdite sono considerati pertanto singolo Sinistro.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso; provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da inserire contrattualmente>% (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Inondazioni, alluvioni

A parziale deroga dell'Articolo -Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni e le perdite materiali ai Beni assicurati causati da o dovuti a Inondazioni, Alluvioni.

In caso di Sinistro verrà applicata la Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente> o lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di Euro <somma da inserire contrattualmente> e in nessun caso l'Impresa pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro <somma da inserire contrattualmente>.

Limitatamente alla presente garanzia l'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 30 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso; provvederà alla riduzione di premio calcolato sulla base dell'applicazione del tasso imponibile del <dato da

Condizioni di assicurazione

inserirà contrattualmente > % (promille) al limite di indennizzo (valore assicurato se non presente limite di indennizzo) e rimborserà al Contraente, al netto delle imposte, la relativa parte di Premio per il Periodo di assicurazione non trascorso. In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 30 giorni. In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio di Polizza relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Guasti cagionati dai ladri

Fermo quanto stabilito dall'Articolo –Limite massimo dell'indennizzo, l'Impresa indennizza i danni materiali causati dai ladri ai Mezzi di chiusura in occasione di Furto, o tentativo di Furto, dei Beni assicurati fino alla concorrenza di un importo, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo di assicurazione, di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Qualora sia operante la Condizione particolare -Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi, la presente garanzia non trova applicazione nelle ubicazioni di terzi.

La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo –Assicurazione parziale e deroga alla Regola proporzionale e all'Articolo 1907 del Codice Civile e senza l'applicazione di eventuali Scoperti e Franchigie stabiliti in Polizza.

Disabilitazione

Ad integrazione di quanto stabilito dall'Articolo –Esclusioni, sono esclusi i danni di Furto dei Beni assicurati avvenuti dopo il <dato da inserire contrattualmente>° giorno consecutivo di Disabilitazione dei locali, contenenti i Beni medesimi, adibiti ad abitazione.

Furto con destrezza

A parziale deroga dell'Articolo –Esclusioni, la presente Polizza copre il Furto con destrezza dei Beni assicurati commesso all'interno dei locali della o delle ubicazioni dichiarate assicurate in Polizza, durante le ore di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato all'Autorità nella stessa giornata nella quale è avvenuto ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno una persona preposta alla sorveglianza e identificabile od in alternativa, sia in funzione un servizio di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione, con registrazione e conservazione in remoto degli eventi.

Qualora sia operante la Condizione particolare -Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi, la presente garanzia non trova applicazione nelle ubicazioni di terzi.

In caso di Sinistro verrà applicato lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente> % con il minimo della Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Detto Scoperto e relativo minimo assorbe ogni altro eventuale Scoperto o Franchigia stabiliti in Polizza.

L'assicurazione è prestata, inoltre, con il limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Sparizioni

A parziale deroga dell'Articolo –Esclusioni, la presente Polizza copre i danni e le perdite dovuti a sparizione dei Beni assicurati all'interno dei locali della o delle ubicazioni dichiarate assicurate in Polizza.

Restano comunque esclusi i danni e le perdite dovuti a smarrimento ed i danni e le perdite dovuti a mancanza dei Beni assicurati rilevata in occasione di inventario o di periodiche verifiche o controlli.

Qualora sia operante la Condizione particolare -Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi, la presente garanzia non trova applicazione nelle ubicazioni di terzi.

Qualora sia operante la Condizione particolare -Trasporto dei Beni Assicurati, la presente garanzia non trova applicazione durante le fasi di trasporto e le operazioni di carico e scarico.

In caso di Sinistro verrà applicato lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente> % con il minimo della Franchigia di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Detto Scoperto e relativo minimo assorbe ogni altro eventuale Scoperto o Franchigia stabiliti in Polizza.

L'assicurazione è prestata, inoltre, con il limite di Indennizzo, per uno o più Sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, di Euro <dato da inserire contrattualmente>.

Colpa grave del Contraente o dell'Assicurato

A parziale deroga dell'Articolo –Esclusioni, l'Impresa indennizza i danni causati da o dovuti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato –ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori– nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente fatta eccezione dei danni di Furto e Rapina nonché, ove previsti e prestati da specifiche Condizioni particolari di Polizza, di smarrimento e Furto con destrezza.

Onorario dei periti

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, fermo quanto stabilito dall'Articolo –Limite massimo dell'indennizzo, l'Impresa risarcisce le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

Condizioni di assicurazione

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un importo, per uno o più sinistri che avvengano nel Periodo di assicurazione, di Euro <dato da inserire contrattualmente>, senza l'applicazione del disposto di cui all'Articolo –Assicurazione parziale e deroga alla Regola proporzionale e all'Articolo 1907 del Codice Civile.

Assicurazione di Oggetti fragili

L'assicurazione di Oggetti fragili è prestata a condizione che:

- quelli di piccole dimensioni (inferiori a 35 cm di altezza, 25 cm di larghezza e 25 cm di profondità) siano riposti in vetrine, teche, armadi chiusi;
- gli altri siano ancorati a pareti, a basamenti e/o posti in zone emarginate rispetto a quelle di frequente passaggio e/o collocati in modo tale da impedirne il contatto accidentale.

La garanzia è estesa alla rottura accidentale avvenuta durante il maneggio effettuato esclusivamente nell'ambito dei locali contenenti i Beni assicurati:

- per effettuare l'ordinaria pulizia dei Beni e/o quella delle vetrine, teche, armadi;
- per operazioni di riordino od esame di detti Oggetti

purchè tali operazioni siano espletate con la massima diligenza e precauzione.

Sono sempre comprese le rotture conseguenti ad altri eventi garantiti con la polizza.

La garanzia non opera se tali Beni sono usati per scopo diverso da quello di collezione e/o semplice esposizione.

In caso di Sinistro verrà applicato lo Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo di un importo pari a Euro <dato da inserire contrattualmente> che assorbe ogni eventuale altro Scoperto o Franchigia stabiliti in Polizza eccetto quelli indicati nelle Condizioni Particolari "Terremoto", "Inondazioni, alluvioni" e "Mezzi di chiusura difformi" se presenti.

Assicurazione dei Veicoli

Ad integrazione di quanto stabilito dall'Articolo –Esclusioni, l'Impresa non indennizza i danni di:

- manutenzione, riparazione, sostituzione di parti del Veicolo;
- movimentazione e/o spostamento dei Veicoli con uso della forza motrice propria.

Giacenza temporanea presso terzi dei Veicoli assicurati

A parziale deroga dell'Articolo –Oggetto dell'assicurazione, la garanzia è prestata ed è operante, alle condizioni tutte della presente Polizza salvo quanto avanti precisato, durante l'eventuale giacenza temporanea dei Veicoli assicurati nei locali di pertinenza di officine, carrozzerie o laboratori di restauro oppure presso esposizioni e mostre, unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

L'Impresa non risponde dei danni e delle perdite subiti dai Veicoli posti, anche temporaneamente, all'aperto, sotto tettoie o sotto tetto a fabbricati aperti o incompleti nei serramenti o nelle coperture, sotto palloni pressostatici o tensostrutture salvo quelli causati da o dovuti ad Incendio, azione meccanica del fulmine, Esplosione e Scoppio.

Il Contraente deve sempre comunicare all'Impresa, che ne prenderà atto tramite emissione di apposito documento, la giacenza temporanea dei Veicoli assicurati presso terzi.

La garanzia decorre:

1. senza obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dall'arrivo presso terzi, se il valore complessivo dei Veicoli assicurati in giacenza presso ciascuna ubicazione di terzi è pari od inferiore ad Euro <importo da inserire contrattualmente>;
2. con obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, se il valore complessivo dei Veicoli assicurati in giacenza presso ciascuna ubicazione di terzi non supera Euro <importo da inserire contrattualmente>.

Per valori superiori a quanto indicato nel punto 2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della formale conferma scritta da parte dell'Impresa a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Relativamente ai danni e le perdite di Furto, l'assicurazione è operante a condizione che:

1. i Mezzi di chiusura abbiano caratteristiche non inferiori a quelle stabilite dalla presente Polizza,
2. i locali di dette ubicazioni contenenti i Veicoli assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme, dotati di registratore di eventi, collegati con la Pubblica Autorità o Istituto di Vigilanza privato e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività svolta in essi, nonché durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi.

E' condizione essenziale altresì che, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, vengano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Veicoli assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario.

Qualora, in caso di Furto, non sia rispettata anche una sola delle condizioni di cui ai due precedenti punti, verrà applicato uno scoperto del 20%; detto scoperto assorbe e sostituisce eventuale altro scoperto previsto in Polizza per tale tipo di danno, ferma l'applicazione dell'eventuale minimo dello stesso o della eventuale Franchigia prevista, sempre in Polizza, che deve intendersi quale importo minimo di detto Scoperto del 20%.

Trasporto dei Veicoli assicurati

A parziale deroga dell'articolo –Oggetto dell'assicurazione e dell'articolo –Esclusioni, la garanzia è prestata al di fuori dei locali della o delle Ubicazioni assicurate durante il trasporto dei Veicoli assicurati dalla o dalle Ubicazioni indicate in polizza ad officine o laboratori di restauro, officine meccaniche e carrozzerie oppure per esposizioni e mostre, e ritorno, unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino comprese le inerenti operazioni di carico e scarico. La garanzia è prestata anche durante il trasporto tra le varie Ubicazioni dichiarate in Polizza.

La garanzia è operante esclusivamente per il trasporto effettuato mediante autocarro e/o rimorchio completamente

Condizioni di assicurazione

chiusi, con pianali di carico sollevabili e, durante il trasferimento del Veicolo o dei Veicoli ed eventuali soste temporanee, con porte/sportelli d'accesso bloccati da serrature o idonei sistemi di chiusura.

Il Contraente deve sempre comunicare all'Impresa, che ne prenderà atto tramite emissione di apposito documento, il trasporto dei Veicoli assicurati.

La garanzia decorre:

1. senza obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dall'inizio del trasporto, se il valore complessivo per singolo trasporto dei Veicoli assicurati è pari od inferiore ad Euro <dato da inserire contrattualmente>;
2. con obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, se il valore complessivo per singolo trasporto dei Veicoli assicurati non supera Euro <importo da inserire contrattualmente>.

Per valori superiori a quanto indicato nel punto 2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della formale conferma scritta da parte dell'Impresa a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, non sono in ogni caso indennizzabili:

- § il Furto di parti e di accessori dei Veicoli,
- § i danni causati da o dovuti ad Eventi atmosferici durante le operazioni di carico e scarico,
- § i danni e le perdite causati da o dovuti ad inadeguato mezzo di trasporto od ad impropri fermo o fissaggio del Veicolo all'interno dell'autocarro o del rimorchio,
- § rotture, scheggiature e crepature di parti in vetro, cristallo, porcellana e ceramica,
- § solchi, graffi, incisioni, sverniciatura, sfregamenti, ammaccature, danni estetici, crepe e distacchi di ogni tipo.

Giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi

A parziale deroga dell'Articolo -Oggetto dell'assicurazione, la garanzia è prestata ed è operante, alle condizioni tutte della presente Polizza salvo quanto avanti precisato, durante l'eventuale giacenza temporanea dei Beni assicurati presso restauratori oppure presso esposizioni e mostre, unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino.

Il Contraente deve sempre comunicare all'Impresa, che ne prenderà atto tramite emissione di apposito documento, la giacenza temporanea dei Beni assicurati presso terzi.

La garanzia decorre:

1. senza obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dall'arrivo presso terzi, se il valore complessivo dei Beni assicurati in giacenza presso ciascuna ubicazione di terzi è pari od inferiore ad Euro <importo da inserire contrattualmente>;
2. con obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, se il valore complessivo dei Beni assicurati in giacenza presso ciascuna ubicazione di terzi non supera Euro <importo da inserire contrattualmente>.

Per valori superiori a quanto indicato nel punto 2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della formale conferma scritta da parte dell'Impresa a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Relativamente ai danni e le perdite di Furto, l'assicurazione è operante a condizione che:

1. i Mezzi di chiusura abbiano caratteristiche non inferiori a quelle stabilite dalla presente Polizza,
2. i locali di dette ubicazioni contenenti i Beni assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme, dotati di registratore di eventi, collegati con la Pubblica Autorità o Istituto di Vigilanza privato e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività svolta in essi, nonché durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi. E' condizione essenziale altresì che, in caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, vengano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario.

Qualora, in caso di Furto, non sia rispettata anche una sola delle condizioni di cui ai due precedenti punti, verrà applicato uno scoperto del 20%; detto scoperto assorbe e sostituisce ogni eventuale altro scoperto previsto in Polizza per tale tipo di danno, ferma l'applicazione dell'eventuale minimo dello stesso o della eventuale Franchigia prevista, sempre in Polizza, che deve intendersi quale importo minimo di detto Scoperto del 20%.

Trasporto dei Beni assicurati

A parziale deroga dell'articolo -Oggetto dell'assicurazione, la garanzia è prestata al di fuori dei locali della o delle Ubicazioni assicurate durante il trasporto dei Beni assicurati fino a destinazione unicamente in Italia, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino comprese le inerenti operazioni di rimozione ed allestimento, installazione, distacco e attacco a parete o da supporti, imballaggio e sbalaggio, carico e scarico.

Il Contraente deve sempre comunicare all'Impresa, che ne prenderà atto tramite emissione di apposito documento, il trasporto dei Beni assicurati.

La garanzia decorre:

1. senza obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dall'inizio del trasporto, se il valore complessivo per singolo trasporto dei Beni assicurati è pari od inferiore ad Euro <dato da inserire contrattualmente>;
2. con obbligo di preventiva comunicazione, con effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dell'Impresa, se il valore complessivo per singolo trasporto dei Beni assicurati non supera Euro <importo da inserire contrattualmente>.

Per valori superiori a quanto indicato nel punto 2. l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno della formale conferma scritta da parte dell'Impresa a condizioni da stabilirsi di volta in volta.

La garanzia è operante alle condizioni di seguito precisate:

Condizioni di assicurazione

- 1) tutte le operazioni, in particolare quelle di imballaggio, devono essere effettuate a regola d'arte da personale specializzato o da personale di fiducia del Contraente o dell'Assicurato;
 - 2) l'imballaggio deve essere di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato; sono esclusi i danni e le perdite dovuti a difetto, vizio od insufficienza o inadeguatezza di imballaggio. Sono tuttavia compresi i danni e le perdite dovuti a vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso dell'Impresa nei confronti del fornitore di detti materiali. Gli oggetti fragili devono essere imballati (casse), maneggiati, caricati e scaricati in maniera professionale, tenendo conto della specifica natura degli stessi.
 - 3) nei trasporti su strada le opere devono essere collocate in veicoli aventi vani di carico senza finestrature interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura quali serrature o lucchetti o azionabili solo dall'interno del veicolo; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste;
 - 4) nei trasporti a mezzo ferrovia devono essere utilizzati vagoni chiusi dotati di serrature di sicurezza chiuse o costantemente vigilati;
 - 5) sono esclusi i trasporti a mezzo nave, fatta eccezione:
 - il trasporto mediante barche o motoscafi limitatamente alla città di Venezia: i Beni, professionalmente imballati come da prescrizioni di cui al punto 2) che precede, devono essere caricati sottocoperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana). Detti natanti devono essere condotti da personale dipendente del Vettore (specializzato per il trasporto di opere d'arte e beneviso all'Impresa) incaricato dal Contraente o dall'Assicurato del trasporto del Bene o dei Beni o comunque sotto la sua supervisione.
 - il trasporto mediante veicoli imbarcati su traghetti: devono essere osservate le prescrizioni previste al punto 3) che precede con esclusione dell'obbligo di sorveglianza continua.
- Ai fini dell'operatività della copertura, prima di lasciare il veicolo a bordo per il viaggio, l'autista deve verificare che le porte e gli sportelli di accesso ai vani di carico siano chiusi secondo le modalità previste al citato punto 3) e, prima che inizino le operazioni di sbarco, l'autista deve verificare che le suddette chiusure siano integre. Qualora dette chiusure dovessero risultare non integre, l'autista deve verificare prima dello sbarco la presenza e l'integrità del contenuto (Beni trasportati) ed avvertire immediatamente del fatto le Autorità competenti.
- 6) nei trasporti a mezzo aereo, sono esclusi i danni e le perdite dovuti a sbalzi di pressione e temperatura subiti dai Beni riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione dei Beni imballati in casse climatizzate;
 - 7) sono esclusi i trasporti effettuati mediante servizio postale.

Nuove acquisizioni/nuovi acquisti

La garanzia è automaticamente estesa ai Beni acquisiti (donazioni, comodati, successioni o legati testamentari, etc)/acquistati dal Contraente a qualsiasi titolo nel corso del periodo di assicurazione nella Ubicazione o nelle Ubicazioni dichiarate in Polizza, previa comunicazione scritta all'Impresa riportante descrizione e Valore commerciale di ciascun Bene e con effetto dalle ore 24.00 del giorno di detta comunicazione.

L'assicurazione per tali Beni, è prestata esclusivamente sulla base del Valore commerciale, fino ad un massimo di Euro <dato da inserire contrattualmente> per una o più acquisizioni/acquisti per periodo di assicurazione.

Allo scadere del periodo di assicurazione ed entro 30 giorni dallo stesso l'Impresa provvederà all'emissione dei seguenti atti:

- a) atto di regolazione del premio per il periodo di assicurazione trascorso, calcolato applicando la metà del tasso di polizza al valore dei Beni acquisiti;
 - b) atto di aggiornamento del premio per il periodo di assicurazione in corso calcolato, salvo diversa dichiarazione del Contraente, sulla base dei nuovi valori risultanti al termine dell'annualità trascorsa che costituiranno le nuove somme assicurate.
- In caso di mancato pagamento del premio entro 30 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti di regolazione e di aggiornamento del premio, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'Articolo -Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Esenzione fiscale

Il Contraente dichiara che i Beni assicurati sono assoggettati alla disciplina del D. Lgs. n° 42 del 22 Gennaio 2004 e pertanto, in base al disposto della normativa vigente, la presente Polizza è esente dall'imposta di assicurazione.

Stima accettata

Fermo quanto stabilito dall'Articolo -Limite massimo dell'indennizzo, fermo quanto eventualmente diversamente stabilito per specifiche Condizioni particolari operanti per la presente Polizza, si precisa che l'assicurazione è prestata sulla base della Stima accettata.

Pertanto, in caso di Sinistro, non troverà applicazione il disposto di cui all'Articolo -Assicurazione parziale e deroga alla Regola proporzionale e il Valore commerciale del Bene o dei Beni assicurati è quello di detta stima.

Il Contraente o l'Assicurato si impegna, pena la decadenza della presente condizione, a presentare e consegnare all'Impresa un documento, redatto dal medesimo stimatore o altro stimatore beneviso all'Impresa, attestante l'aggiornamento di detta stima entro e non oltre <dato da inserire contrattualmente> anni dalla data del documento iniziale di stima (perizia effettuata da <inserire nominativo di chi ha effettuato la perizia> il xx/xx/xxxx che allegata alla presente polizza ne forma parte integrante) e successivamente ogni <dato da inserire contrattualmente> anni.

Condizioni di assicurazione

In assenza di quanto sopra stabilito, pertanto, l'assicurazione sarà prestata sulla base del Valore commerciale e troverà applicazione, in caso di Sinistro, il disposto dell'Articolo -Assicurazione parziale e deroga alla Regola proporzionale.

Mezzi di chiusura difformi

A parziale deroga dell'Articolo –Delimitazioni di garanzia -Operatività della garanzia Furto, qualora l'introduzione all'interno dei locali sia avvenuta, sempre mediante Rottura o scasso, attraverso Luci protette da Mezzi di chiusura con caratteristiche inferiori a quelle stabilite dalla relativa Definizione, in caso di sinistro verrà applicato uno Scoperto del <dato da inserire contrattualmente>% con il minimo dell'importo di Euro <dato da inserire contrattualmente>.
Detto Scoperto e relativo minimo assorbe ogni altro eventuale Scoperto o Franchigia stabiliti in Polizza.

Esistenza e gestione di sistemi di sicurezza

Premesso che l'assicurazione è prestata a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti i Beni assicurati siano dotati di mezzi di prevenzione e protezione come avanti precisati, il Contraente dichiara e l'operatività della garanzia è subordinata a:

1. esistenza e funzionalità di sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, di sistemi di rilevazione di intrusione nonché impianti di segnalazione di allarme collegati con la Pubblica Autorità e/o Istituto di Vigilanza privato e/o Contraente/suoi famigliari/dipendenti/conoscenti, e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività.

In caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, il Contraente o l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare il fatto all'Impresa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

E' inoltre fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato che i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme siano controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata che ne verifichi e certifichi la funzionalità ed affidabilità.

2. attivazione di tutti i sistemi di rilevazione di intrusione nonché di segnalazione di allarme durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi.

Resta infine convenuto che, in caso di Furto, qualora i citati sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme non esistano o non fossero attivi secondo i criteri e le modalità sopra stabiliti, in caso di sinistro verrà applicato uno Scoperto del 20%; detto scoperto assorbe e sostituisce ogni eventuale altro scoperto previsto in Polizza per tale tipo di danno, ferma l'applicazione dell'eventuale minimo dello stesso o della eventuale Franchigia prevista, sempre in Polizza, che deve intendersi quale importo minimo di detto Scoperto del 20%.

Esistenza e gestione di sistemi di allarme

Premesso che l'assicurazione è prestata a condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti i Beni assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme collegati con la Pubblica Autorità e/o Istituto di Vigilanza privato e/o Contraente/suoi famigliari/dipendenti/conoscenti, l'operatività della garanzia è subordinata alla loro attivazione in assenza, anche temporanea, di persone all'interno dei locali.

In caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, il Contraente o l'Assicurato deve adottare le più appropriate misure per il ripristino dello stato funzionale originario; in caso di impossibilità di ripristino entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, il Contraente o l'Assicurato deve inoltre segnalare il fatto all'Impresa ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

E' inoltre fatto obbligo al Contraente o all'Assicurato che i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme siano controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata che ne verifichi e certifichi la funzionalità ed affidabilità.

Resta infine convenuto che, in caso di Furto, qualora i citati sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme non esistano o non fossero attivi secondo i criteri e le modalità sopra stabiliti, in caso di sinistro verrà applicato uno Scoperto del 20%; detto scoperto assorbe e sostituisce ogni eventuale altro scoperto previsto in Polizza per tale tipo di danno, ferma l'applicazione dell'eventuale minimo dello stesso o della eventuale Franchigia prevista, sempre in Polizza, che deve intendersi quale importo minimo di detto Scoperto del 20%.

Deroga alla proroga del contratto

L'Articolo –Durata e proroga dell'assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione si intende abrogato e così sostituito.

L'assicurazione ha la durata indicata in Polizza e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata in Polizza senza obbligo di disdetta.

Pertanto, il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.

Proroga termini di pagamento del Premio

A parziale deroga dell'Articolo -Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio, il primo capoverso si intende abrogato e così sostituito.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. La prima rata di premio dovrà essere pagata entro il <dato da inserire contrattualmente>° (<stesso dato espresso in lettere>) giorno successivo a tale data.

Se il pagamento della prima rata di premio non sarà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

Condizioni di assicurazione

b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Rinuncia alla rivalsa estesa

L'Impresa rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
 - b) le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/1991;
 - c) i trasportatori specializzati,
- purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio <dato da inserire contrattualmente>, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente da tale società di brokeraggio, la quale tratterà con l'Impresa.

Agli effetti dei termini stabiliti dalle condizioni di assicurazione ogni comunicazione fatta dal Broker all'Impresa si intenderà come fatta dal Contraente; parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Impresa al Broker si intenderà come fatta al Contraente. In caso di contrasto tra le comunicazioni all'Impresa fatte dal broker e quelle fatte dal Contraente prevarranno queste ultime.

Costituisce eccezione a quanto sopra pattuito l'eventuale disdetta o recesso dalla Polizza, che ciascuna delle Parti contraenti è tenuta ad inviare direttamente all'altra Parte.